

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005765 - 02/04/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/LEG/cr

Roma, 31 marzo 2015
Informativa n. 22/15

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Caro Presidente,

Ti comunico che il Consiglio Nazionale, nella seduta dei giorni 18-19 marzo 2015, ha approvato il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, elaborato dal Gruppo di lavoro per il Regolamento Disciplina nell'ambito dell'area "Rapporti con gli Ordini".

Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere applicato da tutti i Consigli di Disciplina degli Ordini nell'esercizio della loro funzione disciplinare senza alcuna possibilità di modifiche.

Potrai trovare il suddetto Regolamento sul sito internet (www.commercialisti.it) nella sezione "Regolamenti del CNDCEC" dell'Area Istituzionale.

Con i migliori saluti.

Gerardo Longobardi





IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137;

VISTO il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013;

VISTO l'art. 29, lett. C), del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

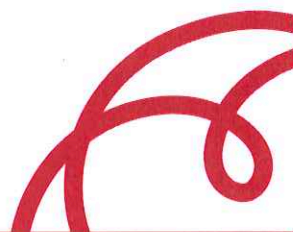
VISTO l'art. 12, lett. G), del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine (ora Consiglio di Disciplina) il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;

VISTO il Capo V del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 7 agosto 2009 n. 143 "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile", ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

APPROVA

il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale nel seguente testo.





INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I- Principi generali

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Responsabilità disciplinare

Capo II - Esercizio dell'azione disciplinare

Art.3 Consiglio di Disciplina

Art. 4 Collegi di Disciplina

Art. 5 Competenze dei Consigli e dei Collegi di Disciplina

Art. 6 Astensione e ricusazione

Capo III - Analisi preliminare degli atti

Art. 7 Attività propedeutiche all'azione disciplinare

Art. 8 Archiviazione immediata

TITOLO II - Procedimento disciplinare

Capo I - Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria

Art. 9 Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria

Art.10 Sospensione cautelare

Art. 11 Audizione - Deposito documenti e memorie

Art.12 Chiusura della fase istruttoria -Fissazione della data del dibattimento

Capo II - Dibattimento

Art.13 Comunicazione della data del dibattimento

Art.14 Dibattimento

Art.15 Verbale

Art.16 Riapertura dell'istruttoria



Capo III - Provvedimenti dell'organo giudicante

- Art.17*** ***Lettura, pubblicazione e comunicazione della decisione istruttoria***
- Art.18*** ***Decisione allo stato degli atti***
- Art.19*** ***Decisione***
- Art.20*** ***Prescrizione dell'azione disciplinare***
- Art.21*** ***Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare***
- Art.22*** ***Lettura del dispositivo***
- Art.23*** ***Pubblicazione***
- Art.24*** ***Rinvio della decisione***
- Art.25*** ***Requisiti della decisione***
- Art.26*** ***Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari***
- Art. 27*** ***Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari***

TITOLO III - Disposizioni finali

- Art. 28*** ***Approvazione ed entrata in vigore***



TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I- Principi generali

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento si applica ai Consigli di Disciplina territoriali ed ai Collegi laddove costituiti. I Consigli di Disciplina territoriali sono organi amministrativi, come tali soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e succ. modif.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli iscritti al Registro del Tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. 137/2012, dal Regolamento del 15 maggio 2013, dal Capo V del Decreto Legislativo 139/2005 e dalle norme del presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. Al procedimento disciplinare, in quanto procedimento amministrativo, non si applica la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742/1969.

Art. 2

Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva nonché il tentativo, se provato, di compiere il fatto illecito.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.



3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
4. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Art. 3

Consiglio di Disciplina

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale o Registro di Tirocinio l'interessato è iscritto. Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, all'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina.
2. Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del componente avente maggiore anzianità di iscrizione dopo il Presidente.
3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del competente Tribunale secondo il relativo ordine.
4. Nel caso in cui l'esposto o la notizia riguardi un componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio di Disciplina dell'Ordine ove ha sede la Corte di Appello territorialmente competente, così come stabilito all'art. 49, co. 5 del D. Lgs. n. 139/05 al quale si rinvia in virtù di quanto disposto al comma 11 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012.
5. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina dell'Ordine istituito presso la sede di Corte di Appello, è competente il Consiglio di Disciplina dell'Ordine ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così come stabilito all'art. 49, co. 6 del D. Lgs. n. 139/05 al quale si rinvia in virtù di quanto disposto al comma 11 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012.



6. Il Consiglio di Disciplina esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito.
7. Il componente del Consiglio di Disciplina destinatario di un provvedimento disciplinare deve astenersi obbligatoriamente dall'esercizio della funzione disciplinare, mentre decade e deve essere sostituito come indicato al precedente comma 3, in caso di sanzione disciplinare resasi definitiva a seguito dell'eventuale giudizio dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale o per lo spirare del termine per l'impugnazione.
8. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente.
9. Il Presidente:
 - a) riceve ogni atto e documento attinente alle attività disciplinari di competenza del Consiglio.
 - b) convoca il Consiglio;
 - c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento.
10. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.
12. Il Consiglio dell'Ordine provvede a dotare il Consiglio di Disciplina del personale e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento. Le spese del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine territoriale.
13. Le riunioni del Consiglio e dei Collegi di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono presso la sede del Consiglio dell'Ordine.
14. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disciplina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell'Ordine, il Presidente di quest'ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest'ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.
15. I provvedimenti, che recano la firma del Presidente del Consiglio di Disciplina, sono comunicati ai soggetti interessati a cura della Segreteria.



Art. 4

Collegi di Disciplina

1. In seno ai Consigli di Disciplina composti da più di cinque componenti, devono essere istituiti i Collegi di Disciplina formati da minimo tre consiglieri. Ove il numero di Consiglieri sia inferiore a sei, il Consiglio non costituisce singoli collegi. L'assegnazione dei singoli consiglieri ai Collegi è di competenza del Consiglio di Disciplina, con le modalità che esso avrà deliberato. Il Presidente del Consiglio di Disciplina presiede uno dei Collegi.
2. A ciascun Collegio di Disciplina competono, in relazione ai fascicoli assegnati, tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina e precisamente il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale.
3. Il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
4. In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Disciplina o il suo Presidente all'uopo delegato, una volta ricevuto l'esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Collegi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L'assegnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di astensione o di ricusazione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti.
5. I Collegi di Disciplina durano in carica per il periodo di permanenza del Consiglio di Disciplina.
6. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio; nei Collegi costituiti da tre componenti il quorum costitutivo è di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente del Collegio:
 - a) riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina ogni atto e documento, attinente ai fascicoli disciplinari assegnati;
 - b) convoca il Collegio;
 - c) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - d) se lo ritiene utile ed opportuno, nomina un relatore per ogni fascicolo disciplinare;
 - e) relaziona il Consiglio di Disciplina in ordine all'iter delle pratiche affidate con la frequenza stabilita dal Consiglio di Disciplina.



9. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Collegio, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.

Art. 5

Competenze dei Consigli e dei Collegi di Disciplina

1. Nel Consiglio e nei Collegi le funzioni di Presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione nell'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di costui, dal Consigliere più anziano per iscrizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione.
2. Il Presidente del Consiglio o del Collegio assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento.
3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento.
4. Nel Consiglio e nel Collegio le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione nell'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. Laddove non siano stati istituiti i Collegi di Disciplina, in assenza del numero dei consiglieri necessari a tale fine, i Consigli di Disciplina esercitano l'azione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale e sui Tirocinanti.
6. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3 relativamente al potere di iniziativa, in caso di formazione dei Collegi di Disciplina l'esercizio dell'azione disciplinare viene esercitata solo da quest'ultimi in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di Disciplina.
7. Restano di competenza del Consiglio dell'Ordine le funzioni ed i poteri diversi da quelli disciplinari, quali ad esempio quelli legati alla gestione dell'albo come iscrizione e cancellazione, salvo che non si tratti di cancellazione per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile.
8. L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare. In caso di richiesta di trasferimento ad altro



Albo di un iscritto nei cui confronti sia stato presentato un esposto ma ancora non sia stato aperto un procedimento disciplinare, con il nulla osta dovrà essere trasmesso anche il suddetto esposto.

Art. 6

Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui sopra decide il Consiglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio di Disciplina Nazionale.
3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina, la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.
4. Nel caso in cui l'astensione o la ricusazione riguardi uno o più componenti di un Collegio e quest'ultimo non fosse in grado di operare, il Consiglio di Disciplina chiamato a decidere, qualora autorizzi l'astensione o ritenga legittima la ricusazione, assegna il fascicolo ad altro Collegio.
5. Se, a seguito di astensione e ricusazione, non fosse disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio di Disciplina costituito nella sede della Corte d'Appello territorialmente competente. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della Corte d'Appello vicinior, stabilita dal Consiglio di Disciplina Nazionale.
6. Il Consiglio di Disciplina competente di cui al comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di Disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati, altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.



CAPO III - ANALISI PRELIMINARE DEGLI ATTI

Art.7

Attività propedeutiche all'azione disciplinare

1. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina dell'Ordine ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Consiglio dell'Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati. In caso di costituzione dei Collegi i fascicoli pervenuti sono assegnati a quest'ultimi con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.
3. Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.
4. Il Consiglio dell'Ordine che riceve una notizia dall'Autorità giudiziaria deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina.
5. Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
6. Dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie.
7. La fase preliminare si conclude o con l'archiviazione della notizia o con l'apertura del procedimento disciplinare

Art. 8

Archiviazione immediata

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, può decidere l'archiviazione immediata con delibera motivata.



2. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, ed è comunicato a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al professionista interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie.

TITOLO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I – Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria

Art. 9

Apertura del procedimento disciplinare ed istruttoria

1. Nei casi diversi dall'archiviazione immediata il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.
2. La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo. La delibera deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all'iscritto incolpato e comunicata ai soggetti di cui all'art. 7 commi 2 e all'art. 26 del presente Regolamento e al Consiglio dell'Ordine.
3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore incaricato di condurre l'istruttoria.
4. Il Segretario del Consiglio, o del Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.
5. Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento.
6. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto all'art. 21. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione.



Art. 10

Sospensione cautelare

1. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'incolpato, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale.
4. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia infruttuosamente comunicato l'invito all'audizione dell'iscritto, di un suo difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive.

Art. 11

Audizione - Deposito documenti e memorie

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione di notizie e documenti ritenuti utili.
2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve disporre la convocazione dell'iscritto. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina provvede alla relativa comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima dell'audizione. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni di calendario.
3. Possono essere altresì sentiti l'esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere chiesta la esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui al precedente punto viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell'atto. Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione.



Art. 12

Chiusura della fase istruttoria - Fissazione della data del dibattimento

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, all'esito dell'istruttoria, qualora non disponga l'archiviazione del procedimento con delibera motivata, fissa la data del dibattimento, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.
2. Il Consiglio o il Collegio di Disciplina può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione ovvero l'apertura di altro procedimento disciplinare.

CAPO II – DIBATTIMENTO

Art. 13

Comunicazione della data del dibattimento

1. La delibera di fissazione della data del dibattimento e di eventuale integrazione del capo di incolpazione e la facoltà di cui all'art. 11 co. 2 devono essere comunicate all'incolpato, al Pubblico Ministero se il procedimento è stato di iniziativa di quest'ultimo, e all'esponente qualora si renda necessaria la sua audizione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.
2. Tra la data di ricezione da parte dell'incolpato della comunicazione di cui al comma precedente e la data del dibattimento devono intercorrere almeno venti giorni di calendario.

Art. 14

Dibattimento

1. Nel corso del dibattimento il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto che ritiene rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Il dibattimento avanti il Consiglio o il Collegio di Disciplina non è pubblico.
3. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo di qualunque Ordine territoriale.
4. Al dibattimento il relatore espone lo svolgimento dei fatti e l'esito della espletata istruttoria.



5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, l'iscritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato se la notizia proviene da quest'ultimo, nonché l'esponente se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o del Collegio di Disciplina. Dopo l'escussione testimoniale, viene data, per ultimo, la parola all'iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta.

6. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può rinviare il procedimento ad altra data per il proseguimento del dibattimento.

Art. 15

Verbale

1. Il processo verbale del dibattimento deve contenere:

- la data della riunione dibattimentale, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio o del Collegio di Disciplina presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- il nome del Consigliere relatore;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina in dibattimento;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio o dal Collegio durante la riunione in camera di consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio o del Collegio di Disciplina.

Art. 16

Riapertura dell'istruttoria

1. Il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando il dibattimento ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio o il Collegio può disporre ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.



CAPO III

PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO GIUDICANTE

Art. 17

Lettura, pubblicazione e comunicazione della decisione istruttoria

1. La decisione istruttoria di cui all'articolo 16 viene comunicata all'incolpato mediante lettura al termine della seduta, ovvero, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.

Art. 18

Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni contenute nella decisione istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può decidere allo stato degli atti.

Art. 19

Decisione

1. Espletati gli incombeni dibattimentali, il Consiglio, o il Collegio di Disciplina in relazione ai fascicoli assegnati, si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio o il Collegio di Disciplina e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni. Il Consiglio o il Collegio delibera con decisione motivata.
3. La decisione del Consiglio o del Collegio può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;
 - nella sospensione del procedimento;
 - nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.



Art. 20

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
2. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.
3. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
4. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale.

Art. 21

Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio, o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, aperto il procedimento disciplinare può disporre in ogni momento la sospensione, in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.
2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l'Autorità Giudiziaria.
3. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
4. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione fissata nel provvedimento di sospensione o dalla data fissata dal Consiglio di Disciplina nel provvedimento di cui al comma 2).
5. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.
6. Il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare deve essere notificato entro 60 giorni dalla decisione.



7. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l'esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza.

Art. 22

Lettura del dispositivo

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in seduta.

Art. 23

Pubblicazione

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia.

Art. 24

Rinvio della decisione

1. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio o il Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di 60 giorni. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina dell'Ordine entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia e notificata secondo le modalità previste per la notificazione della decisione.

Art. 25

Requisiti della decisione

1. La decisione del Consiglio o del Collegio deve contenere:
 - nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
 - esposizione dei fatti;
 - svolgimento del procedimento;
 - motivazione;
 - dispositivo;



- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio o del Collegio che ha assunto la decisione;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale e l'indicazione del relativo termine.

Art. 26

Notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.
2. I provvedimenti disciplinari sono altresì comunicati ai soggetti interessati al procedimento.
3. Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento.
4. Su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di Disciplina Nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Disciplina Nazionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza.

Art. 27

Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione nell'Albo o nell'Elenco di cui al capo IV dell'Ordinamento Professionale dei professionisti radiati è disciplinata dall'art. 57 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52



del D. Lgs. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente:

- due anni dall'esecuzione per il caso della censura;
- tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine competente decorsi i tempi prescritti dal 2° comma del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5. Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende la procedura di riammissione suddetta fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 28

Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 18/19 marzo 2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 giugno 2015 e si applica ai procedimenti disciplinari aperti, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, da tale data.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento dell'apertura dei relativi procedimenti.